



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



CONFINDUSTRIA

Presidente

Roma, 5 settembre 2022

Ns. rif.: SS/prot. n. 100

Egregio

Dott. Geol. Maurizio LIBERATORE

Responsabile Unico del Procedimento

INVITALIA- Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa S.p.A.

Via Calabria 46

00187 ROMA

e p.c. ANAC

Via Minghetti, 10

00187 ROMA

Oggetto: procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 - S.03 - IA.02 - IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri - Sub-lotto prestazionale 4 - Lavori in appalto integrato

Egregio Dottore,

in relazione al bando in oggetto, anche su segnalazione di alcuni Associati interessati a partecipare alla procedura, nel più ampio spirito collaborativo, vorrei formulare alcune osservazioni in merito alla prova dei requisiti dei progettisti di cui al sub-disciplinare 4.

Mi riferisco in particolare a quanto riportato a pagina 21 del predetto sub-disciplinare che, in relazione alla prova del requisito relativo ai servizi di punta, prevede espressamente una modalità differente a seconda che il committente sia o sia stato un soggetto pubblico (lett. a) ovvero un soggetto privato (lett. b), imponendo nel secondo caso all'operatore economico di fornire a tal fine:

./.

- i. copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
- ii. copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
- iii. la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso, in base all'articolo 9 della deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);
- iv. l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga)".

Tale previsione, prevedendo per la comprova dei requisiti una distinzione tra committenti pubblici e committenti privati e, specificamente, richiedendo riguardo a questi ultimi riferimenti legati all'esecuzione dei lavori, non appare in linea con la normativa e con le vigenti indicazioni Anac e si rifà ad una giurisprudenza riferita al dpr 207/2010 non più attuale in quanto lo stesso dpr 207/2010 risulta sostituito per la parte relativa all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura dalla linee guida ANAC 1/2016.

Va considerato infatti che il codice dei contratti pubblici, in attuazione delle direttive europee, ha previsto all'articolo 86 recante "mezzi di prova" che le stazioni appaltanti, al fine della selezione dei concorrenti, possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all'allegato XVII del Codice; in esso, in particolare, è specificato che tali requisiti sono comprovati attraverso "un elenco delle principali forniture e dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni". Pertanto ciò che rileva ai fini della valutazione dei servizi è soltanto lo svolgimento del servizio e non anche l'esecuzione dei lavori e men che meno sistemi di comprova relativi all'ottenimento (nel campo privato) di titoli abilitativi (es. certificato di collaudo) come era previsto con il dpr 207/2010.

Viene quindi capovolto il precedente orientamento giurisprudenziale che, relativamente all'articolo 263, comma 2 del Dpr 207/2010 (abrogato dall'art. 217 del D.lgs. n. 50/2016) – a mente del quale i servizi svolti per committenti privati potevano essere documentati attraverso "certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione,

ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima” – limitava la possibilità di utilizzare i requisiti dei progetti svolti per le imprese in appalti integrati e, in generale, verso committenti privati all’ottenimento dei titoli abilitativi a costruire e/o all’esecuzione dei lavori.

Al riguardo si evidenzia che anche la giurisprudenza (TAR Pescara, sentenza n. 259 del 5 settembre 2018) si è espressa nel senso della non necessarietà della produzione di titoli abilitativi finalizzati a dimostrare lo svolgimento di servizi svolti per committenti privati, sia in quanto l’art. 263 citato è stato abrogato dal D.lgs. n. 50/2016 e le Linee guida Anac non ripropongono una disposizione analoga, sia in quanto non si può ritenere che l’idoneità della progettazione a fungere da requisito di partecipazione nel caso di committenti privati si dimostri necessariamente con l’esecuzione dei lavori. In quella sede i giudici hanno altresì affermato che la dimostrazione dell’avvenuta progettazione possa essere fornita mediante la produzione di documentazione in possesso dei progettisti e non degli esecutori dei lavori, motivo per il quale la norma citata prevede la facoltà per i progettisti di produrre a tal fine fatture e contratti.

Anche l’Anac, con il bando tipo n. 3 relativo all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a euro 100.000 con il criterio dell’OEPV, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 ed entrato in vigore il 27 agosto 2018, al paragrafo 7.3, riguardo ai requisiti di partecipazione, fa riferimento esclusivamente ai “servizi espletati”, senza alcun riferimento all’avvenuta esecuzione dei lavori progettati. Ciò conferma quanto già contenuto nelle “Linee guida n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura” (delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornata con delibera n. 417 del maggio 2019) in cui si prevede, al paragrafo IV, punto 2.2.2.2, che “Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (articolo 58, comma 4 della direttiva 24/2014)” e al paragrafo 2.2.2.3 il riferimento (come requisiti da produrre in gara) anche a “ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati”, anche in questi casi senza alcun richiamo all’esigenza che essi siano stati o meno realizzati.

Mi permetto pertanto di sottoporre alla Sua attenzione l’opportunità di espungere ogni riferimento diretto o indiretto ad elementi che si riferiscano all’esecuzione dei lavori progettati per committenti privati (certificati di collaudo, titoli abilitativi alla realizzazione dei lavori), potendo invece ritenersi legittime le richieste inerenti la produzione del contratto e le fatture quietanzate, unitamente all’eventuale certificato rilasciato dal committente privato che attesti l’avvenuta esecuzione del servizio e che contenga al suo interno l’esatta indicazione delle classi e categorie delle opere, adeguatamente suddivise nei rispettivi importi.

./.

Alla luce di quanto esposto, Le sarò grato se vorrà valutare l'opportunità di modificare la documentazione di gara nel senso sopra indicato, al fine di adeguarla alla normativa vigente ed evitare inutili contenziosi.

Nel ringraziarLa per l'attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro e porgo distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Giorgio Lupoi".

Giorgio Lupoi